

D.L. 25-6-2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 38. *Impresa in un giorno*

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'[articolo 41 della Costituzione](#), l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
(155)

2. Ai sensi dell' [articolo 117, secondo comma, lettere e\), m\), p\) e r\), della Costituzione](#), le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' [articolo 117, primo comma, della Costituzione](#).
(152)

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447](#), e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli [articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#):
(148)

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' [articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'[articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
(149)

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il

collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' [articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#) e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; ⁽¹⁵⁰⁾

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; ⁽¹⁵³⁾

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; ⁽¹⁵¹⁾

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; ⁽¹⁵⁵⁾

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#); ^{(149) (155)}

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi ^{(157) (156)}.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere

della Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁸⁾

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 marzo 2006, n. 80](#), predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. ⁽¹⁴⁷⁾

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(147) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(148) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'[art. 40, comma 1, lett. b\), n. 1\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(149) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(150) Lettera inserita dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(151) Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(152) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 40, comma 1, lett. a\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(153) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), dall'[art. 40, comma 1, lett. b\), n. 2\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, dall'[art. 11-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

(154) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'[art. 40, comma 1, lett. c\), L. 18 giugno 2009,](#)

n. 69.

(155) A norma del comma 4-ter dell'[art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato [art. 49](#) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto [D.L. n. 78/2010](#), quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(156) La Corte costituzionale, con [sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 15](#) (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 43, comma 1, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.

(157) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#). Vedi, anche, il comma 1 dell'[art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(158) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159](#).